ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/101/CEE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 77/91/CEE PER QUANTO RIGUARDA LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER AZIONI

Art. 3

Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Dopo l'art. 2359-bis del codice civile, e' aggiunto il seguente articolo: "2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".

Versione in vigore dal 10 giugno 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni
Estremi	Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 315
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-315-1994/art-3-alienazione-o-annullamento-delle-azioni-o-quote-della-societa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it